



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Sentenza n. 2/22

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Federale d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Relatore
Pres. Michele Corradino	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Pres. Silvestro Maria Russo	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello avverso la sentenza 10/22 del Tribunale Federale emessa nei confronti dei sigg.ri Adolfo Bottura e Romani Fortunati, presentato dalla Procura (CF 1/22), pronuncia il seguente ha emesso la seguente

SENTENZA

FATTO

La Procura Federale di Acisport ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2022, con la quale il Tribunale Federale ha deciso in ordine all'atto di deferimento del 29.12.2021, assolvendo gli incolpati dalle contestazioni formulate.

Dalla sentenza gravata emerge che la scaturigine delle contestazioni risiede nelle vicende negoziali concernenti l'autotelaio Osella F30 n.02/09 (acquistato da Bottura a seguito della messa in liquidazione della società Trentino Corse, poi ceduto al licenziato Marco Satta con contratto del 14.3.17 la cui efficacia è tuttavia sub iudice dinanzi al Tribunale di Cagliari, e poi pervenuto nella disponibilità di Fortunato che assume oggi di esserne il proprietario sulla base di un permuta con saldo, vicenda quest'ultima anch'essa contestata da Bottura e attualmente sub iudice dinanzi al Tribunale di Roma). Sulla base del primo acquisto Bottura ha ottenuto il passaporto tecnico 1390 e ne conservato la titolarità anche a seguito delle vicende negoziali descritte; Fortunati ne ha chiesto la voltura ritenendo di essere divenuto, in forza della permuta da ultimo intervenuta, il nuovo proprietario.

I capi di incolpazione che ne sono derivati sono: A) Per Bottura Adolfo *“con piena conoscenza e volontà (art.227.3 lettera a) aver dichiarato, celando di non avere più nemmeno la disponibilità materiale del mezzo, in data 8.9.2021 di essere proprietario dell'autotelaio Osella n.02/09 al fine di mantenere l'intestazione del relativo passaporto tecnico 1390 nonostante l'intervenuta cessione dell'autotelaio Osella FA30 n.02/09 ad altro licenziato; -aver agito innanzi alla giustizia ordinaria civile contro il licenziato Satta Marco e contro il sig. Fortunati Romano in violazione della clausola*



arbitrale federale”; B) per Fortunati Romano “*con inescusabile colpa (art.227.3 lettera b) avere dichiarato nel modulo presentato alla Federazione di essere divenuto proprietario dell'autotelaio Osella FA30 n.02/09 per vendita (a suo favore) in assenza di idoneo titolo (fattura n.584/18) tentando, così, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa federale, di volturare a suo nome il passaporto tecnico n.1390 relativo al succitato autotelaio”*.

Il Tribunale Federale ha assolto entrambi gli incolpati.

Secondo il giudice di prime cure “*Innanzitutto, non è fondata l’incolpazione a carico del Bottura relativa alla affermata violazione della clausola compromissoria mossa dalla Procura in relazione alla avvenuta instaurazione di due giudizi civili davanti ai Tribunali di Roma e di Cagliari – sezione distaccata di Carbonia dai licenziati, nei quali si controverte della proprietà del telaio su descritto”*. Più nel dettaglio, ad avviso del primo giudice, “*non possano ritenersi assoggettate alla clausola compromissoria di cui all’art. 236 comma secondo del Regolamento Nazionale Sportivo le domande del Bottura e del Fortunati volte a rivendicare la proprietà del telaio. Da quanto prospettato dalle parti, infatti, le domande proposte dai licenziati davanti alla giustizia dell’ordinamento statale non hanno punto di contatto alcuno con l’attività sportiva esercitata dai medesimi sotto l’egida della Federazione, in quanto si concretano in ordinarie azioni civili in materia di risoluzione contrattuale di negozi attributivi della proprietà di beni mobili. Tali controversie, invero, non originano dall’attività sportiva, ossia dalle competizioni cui i licenziati abbiano preso parte o comunque dalla loro condizione di licenziati, bensì da rapporti negoziali intercorsi (o, nella tesi di alcune delle parti, non intercorsi) tra di essi, che avrebbero potuto essere posti in essere da qualunque soggetto dell’ordinamento giuridico statale (anche non licenziato sportivo) e che quindi esulano dal vincolo di giustizia sportiva, concretandosi in un’attività giuridica che potrebbe essere in astratto posta in essere da qualsiasi soggetto dotato di capacità di agire in esercizio della propria libertà negoziale, e non dai soli licenziati”*.

Nel merito delle rimanenti contestazioni, comuni a entrambi i deferiti (Bottura e Fortunato), il giudice di prime cure ha ritenuto che “*il passaporto tecnico in questione non costituiva un documento cartolare ma un mero documento informatico, rilasciato al Bottura nel 2015 e accessibile nell’area riservata dell’ACI, che riconosce al Bottura la qualità di “possessore della vettura” (alias proprietario) ed al Fortunati la qualità di “conduttore” (alias autorizzato dal proprietario a partecipare con quella vettura alle manifestazioni sportive). Non sorgeva quindi alcun problema di trasferimento materiale dell’atto. Tale documento è ad oggi immutato. Deve quindi concludersi (salva l’autorità di cosa giudicata che le future sentenza del Giudice Ordinario potranno assumere in futuro sul punto e sull’intera vicenda) che il licenziato Adolfo Bottura sia tuttora il proprietario della vettura e il Fortunati sia soltanto un soggetto autorizzato ad utilizzare la vettura stessa. Non si è quindi verificata la circostanza, su cui erano sostanzialmente fondate le censure della Procura federale, dell’esistenza di un documento cartaceo arbitrariamente trattenuto e da consegnare a terzi”*.

A mezzo dell’appello oggetto dell’odierno esame la Procura Federale deduce che la sentenza:

1) sarebbe nulla, essendo la stessa sottoscritta da giudice relatore non indicato nel preambolo della stessa quale “componente” del Collegio;



2) sarebbe comunque erronea nella parte in cui assolve il sig. Bottura dalla contestazione di violazione del vincolo di giustizia sportiva, atteso che il contenzioso civile dal medesimo instaurato concernerebbe “*diritti patrimoniali disponibili*” originati dall’attività sportiva o associativa, e nella specie da un bene oggetto di esclusivo o preminente utilizzo sportivo, id est, fattispecie per la quale, secondo l’art. 236 comma 2 del Regolamento Nazionale Sportivo, “*I licenziati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie*”;

3) sarebbe altresì erronea nella parte in cui assolve entrambi gli incolpati dalla contestazione di falsità dichiarativa in relazione alla proprietà dell’autotelaio, atteso che la prova della predetta falsità e della violazione dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra licenziati, emergerebbe chiaramente dal fascicolo d’indagine, ove esaminato e vagliato alla luce dello standard probatorio del “*più probabile che non*” e non di quello – richiamato dal primo giudice – della dimostrazione della colpevolezza “*oltre ogni ragionevole dubbio*”.

I licenziati Bottura e Fortunati si sono costituiti in giudizio, svolgendo ampie difese e chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza del 27 maggio 2022 la causa è stata discussa, e all’esito, trattenuta in decisione. Nella stessa giornata la Corte ha pubblicato il dispositivo con il quale ha “respinto l’appello”.

Di seguito i motivi

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il gravame sia infondato.

Con il primo motivo la Procura deduce vizi relativi alla sottoscrizione, essendo stata – a dire dell’appellante – la sentenza firmata da un giudice diverso da quello che l’ha assunta in decisione.

Giova premettere, in diritto, che a mente dell’art. 25 del Regolamento di giustizia sportiva ACI, “*Il Tribunale Federale giudica in primo grado in composizione collegiale di tre membri*” (a differenza della Corte di Appello Federale che giudica con una composizione collegiale di “*almeno*” tre membri).

Nel caso in esame, nel preambolo della sentenza sono indicati i nominativi di cinque giudici in luogo di tre, e la sentenza è stata sottoscritta (oltre che dal Presidente) da un giudice che, sebbene ricompreso fra i cinque, non è indicato quale “componente”.

Il Collegio non ignora che per giurisprudenza costante “la sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l’ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c.” e che “Il difetto di detta sottoscrizione comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera



rinnovazione della sentenza” (Cass. Civile, 4468/2003; 3161/2006; da ultimo Sezione Lavoro, 9 marzo 2021, n. 6494).

Tuttavia, nel caso di specie la fattispecie invalidante non ricorre: come innanzi chiarito, il magistrato estensore ha partecipato all’udienza, facendo parte del Collegio. Ciò, oltre ad essere attestato nel preambolo della sentenza, non è messo in discussione neanche dall’appellante. Si è dunque dinanzi a un mero errore materiale che ha interessato la sola attribuzione del ruolo di “componente” ad altro magistrato indicato in esubero nel preambolo della sentenza, e non già della sottoscrizione da parte di un magistrato che non faceva parte del Collegio.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, che la nullità della sentenza è sanzione riservata ai soli casi in cui è provato e documentato che il magistrato estensore è rimasto estraneo al giudizio, dovendosi procedere, negli altri casi, alla mera correzione dell’errore materiale. Nella sentenza 6494/2021 ad esempio, in un caso in cui il magistrato estensore non era affatto indicato nell’intestazione della sentenza ha chiarito che “...nel caso in cui nell’ intestazione della sentenza risulti il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza collegiale di discussione - in mancanza di prova contraria deve presumersi che la sentenza sia affetta da errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 21/07/2014 n. 16582, 27/05/2009 n. 12352, 20/06/2006 n. 14113, 06/07/2010 n. 15879 e 11/04/2011 n. 8136)”.

Non fondato è anche il secondo motivo d’appello con il quale la Procura insiste sulla violazione del cd vincolo di giustizia sportiva.

E’ opportuno una sintetica ricostruzione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giudiziario statale, così come tracciati dal decreto legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003. Per quanto qui interessa esso prevede che *“I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”* (art. 1 comma 2) e che *(art. 2 - Autonomia dell’ordinamento sportivo) “1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. (...)”.



Quanto alla specifica materia della giurisdizione, l'art. 3 oggi (a seguito delle modifiche legate all'entrata in vigore, nel 2010, del codice del processo amministrativo), recita che *“1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”*; e, subito dopo, precisa: *“In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.”*

Dunque, più schematicamente, le aree di giurisdizione che vengono in rilievo sono tre: 1) quella riservata alla Giustizia Federale (osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni; comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive); 2) quella riservata al Giudice Ordinario (rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti); 3) quella, residualmente attribuita al Giudice amministrativo (atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata alla Giustizia Federale).

In relazione all'area di cui al punto 2), viene poi in rilievo anche in relazione all'ordinamento sportivo, una sub area ulteriore, eventuale e alternativa, discendente dalla facoltà generale prevista in via generale dall'ordinamento statale a mezzo dell'art. 806 c.p.c., a mente del quale: *“le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”*. Il DL 220/2001 infatti, come innanzi visto, ha infatti precisato che *“In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.”*

In ordine a tale specifico punto (clausola compromissoria) l'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, rubricato *“Clausola compromissoria federale”*, recita:

“.....I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo. Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei risultati sportivi che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria comportanti la sospensione delle licenze sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie”.

E' su tale tema che la Procura Federale indugia nell'atto di appello, ritenendo che il giudizio civile instaurato dal Bottura, e concernente la compravendita dell'autotelaio, sia da sussumere nella clausola compromissoria di cui al citato art. 236. La tesi dell'appellante è che trattandosi di un autotelaio destinato all'utilizzo sportivo, dotato di un passaporto tecnico che ne riconosce l'idoneità alle gare, i



diritti patrimoniali connessi alle vicende negoziali che ne determinano il passaggio di proprietà o ne consentono l'utilizzo devono considerarsi "*diritti patrimoniali disponibili*", e la controversia che ha ad oggetto tali diritti deve considerarsi come "*originata dall'attività sportiva o associativa*" del licenziato.

La tesi, pur suggestiva, non trova la condivisione del Collegio con le precisazioni che seguiranno. L'art. 236 cit. non si occupa di tutti i diritti patrimoniali disponibili (trattando di disposizione interna all'ordinamento sportivo) ma solo di quelli per i quali la controversia origina dall'attività sportiva o associativa. Trattandosi di clausola regolamentare che disciplina un impegno dei licenziati a rinunciare alla giustizia statale essa dev'essere interpretata con rigore. In tal senso, il Collegio, non può non rilevare che il riferimento "*all'attività sportiva o associativa*" quale necessaria scaturigine della controversia è idoneo a circoscrivere il perimetro della compromettibilità in arbitri dei soli diritti patrimoniali disponibili che siano causalmente legati all'attività sportiva e associativa svolta e ne costituiscano il provento ovvero la conseguenza economica o il necessario presupposto giuridico, con esclusione però dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di un bene oggetto di comune commercio da parte di un licenziato (quale può essere, nel caso degli sport automobilistici, un autotelaio, un motore, o più semplicemente un casco o una tuta protettiva). In tale ultimo caso la *res* viene in rilievo in sé e non quale valore dell'attività sportiva ad essa correlato. Il contenzioso che origina dalla sua compravendita e che attiene ad eventuali inadempimenti o a vizi del contratto non ha nulla a che vedere con l'attività sportiva. Non si è, in altri termini, dinanzi a un contratto "sportivo" che attiene al valore "sportivo" della cessione (com'è ad esempio per gli atleti), ma a un comune contratto civilistico che ha ad oggetto una *res* nella quale l'interesse sportivo può assumere a tutto concernere il rilievo soggettivo del "motivo" ma certamente non quello strutturale della causa.

Tuttavia, la natura di semplice "motivo" del negozio, che non influisce sulla causa dello stesso, non può essere postulata in astratto, ma indagata caso per caso. Occorre considerare con precisione l'oggetto del negozio, la sua funzione e la sua eventuale natura di presupposto giuridico o fattuale indefettibile e insurrogabile dell'attività sportiva conseguente, che lo sottragga dal novero dei semplici motivi per ascriverlo alla categoria dei requisiti essenziali dell'oggetto. Il che non accade quando, come nel caso di specie, le parti abbiano dedotto nel negozio la proprietà di un bene mobile in sé considerato e non quale strumento e presupposto dell'attività sportiva.

Con le precisazioni di cui sopra, quindi, la sentenza di prime cure merita conferma, potendosi escludere che la proposizione dei due giudizi civili, in premessa citati, costituisca violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo.

Dev'essere infine affrontata l'ultima questione sollevata dall'appellante, concernente il "merito" delle contestazioni dirette a entrambi i licenziati in ordine alla falsità e reticenza nelle dichiarazioni rese ai fini del passaporto tecnico.

Su tale aspetto la sentenza di prime cure è ampiamente condivisa dal Collegio. Come chiarito in prime cure "*non si è verificata la circostanza, su cui erano sostanzialmente fondate le censure della Procura federale, dell'esistenza di un documento cartaceo (ndr il passaporto tecnico) arbitrariamente trattenuto e da consegnare a terzi*". Può aggiungersi che al di là delle questioni civilistiche, attualmente *sub iudice* dinanzi ai Tribunali di Cagliari e Roma, il sig. Bottura ha ripetutamente e



preventivamente segnalato ad Aci sport la situazione di contestazione in ordine al telaio. Segnatamente:

- in data 15.07.2021 (dunque due mesi prima della attestazione dell'8.9.2021 cui si riferisce il "capo di imputazione"), il Sig. Bottura si era rivolto alla Direzione Automobilistica di Aci Sport per a) "denunciare" la propria mancanza di disponibilità materiale dell'autotelaio n. 02/09; b) segnalare come tale disponibilità materiale l'avesse il sig. Marco Satta; c) chiedere un intervento affinché a Marco Satta non fosse consentito di partecipare a competizioni (nella specie la "Alghero Scala Piccada") in difetto del corredo documentale richiesto dai regolamenti sportivi;

- in data 04.08 2021 il sig. Bottura inviava una seconda nota alla Direzione automobilistica di Aci Sport per segnalare come la situazione descritta perdurasse e vi si dovesse porre rimedio sportivo, giacché il sig Marco Satta aveva partecipato anche al "56 ° trofeo Luigi Fagioli" del 1 agosto 2021 con lo stesso autotelaio;

- la stessa Procura Federale veniva resa codestinataria dell'ulteriore nota del 6.10 2021 con cui Bottura tornava a lamentare la situazione descritta, riallegando le precedenti note ad ACI sport, che così (prima della formulazione del capo di incolpazione nel deferimento) entravano nella diretta conoscenza e disponibilità della Procura Federale.

Quanto al sig. Fortunati, questi assume di avere acquistato l'autotelaio, e trattandosi di acquisto di bene mobile la fattura che descrive l'operazione non può ritenersi (in astratto) documento inidoneo sul quale il licenziato ha colpevolmente basato la sua dichiarazione.

L'assoluzione dei due licenziati dalle accuse mosse loro dalla Procura Federale può dunque essere confermata. Non occorre in proposito prendere posizione sul delicato tema dello standard probatorio vigente nel procedimento disciplinare, sul quale l'appellante pone particolare enfasi anche in chiave generale, atteso che nella specie non trattasi di conclusioni influenzate dalla sufficienza o meno dell'impalcatura probatoria.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Così deciso, in videoconferenza, il 27 maggio 2022.

Il Relatore

G. Veltri

Il Presidente

C. Zucchelli



Automobile Club d'Italia
SPORT
Direzione per lo Sport Automobilistico